



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 117 DEL 11/07/2008

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER OPPORSI ALLA SENTENZA N. 4259/08 DEL T.A.R. DEL LAZIO SUL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI

L'anno **duemilaotto**, addì **undici** del mese di **luglio** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	NO
	SI
	SI
	NO
	SI
	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. **ANGELO TIENGO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER OPPORSI ALLA SENTENZA N. 4259/08 DEL T.A.R. DEL LAZIO SUL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007, proposto dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA (CONFEDILIZIA) contro il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali e il Ministero dell'Interno e nei confronti dell'Agenzia del territorio e del solo Comune di Nibbiano, è stato accolto dal TAR del Lazio sezione II, sede di Roma, con la sentenza n. 4259 del 2008;
- che con la sentenza del Tar del Lazio, sez. II, n. 4259 del 2008 è stato annullato il D.P.C.M. del 14 giugno 2007, avente ad oggetto il "decentramento delle funzioni catastali ai comuni" di cui all'art. 1, comma 197, L. n.296/2006 e il protocollo di intesa tra l'Anci e l'Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 – con cui si sono individuate le modalità di esercizio delle funzioni catastali trasferite ai Comuni per effetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 66, D.Lgs. n.112/98 – adottati in attuazione dell'art. 1, commi 196 e 197, L. n.296/2006;
- che l'annullamento dei predetti atti, adottati in attuazione dell'art. 66, D.Lgs. n.112/1998 e s.m.i. ha bloccato il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di catasto;
- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007 presentato da CONFEDILIZIA – nonostante sia stato annullato anche il predetto Protocollo di intesa – non è mai stato notificato all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e agli stessi Comuni, né i giudici di prime cure hanno disposto l'integrazione del contraddittorio;
- che, oltre al vizio inerente alla mancata integrazione del contraddittorio, sono rinvenibili altri motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, quali, segnatamente: la falsa rappresentazione e il travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 112/98; l'erronea e falsa applicazione dell'art. 3, commi 154 e 155, L. n. 662/1996 e del D.P.R. n. 138/1998; l'erronea e falsa applicazione dell'art. 3, D.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché del Protocollo di intesa tra l'Agenzia del Territorio e l'ANCI del 4 giugno 2007;
- che, più nello specifico: ai Comuni, ex art. 66, D.Lgs. n. 112/98, è attribuita la titolarità di funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dei dati catastali prima spettanti all'Agenzia del territorio, individuate ex art. 17 e 18, R.D.L. n. 652/1939; la revisione della tariffe d'estimo e dei criteri di classamento, sono operazioni che il D.Lgs. n. 112/98 e il D.P.C.M. del 2007 hanno inteso mantenere distinte dall'aggiornamento dei dati catastali, e che rimangono attribuite alla competenza dell'Agenzia del Territorio; il potere dei Comuni di definire "l'aggiornamento della banca catastale" non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei programmi di intervento di cui al comma 4 del D.P.C.M. del 14 giugno 2007, di competenza dell'Agenzia del territorio, atteso che, in base all'art. 11 del Protocollo di intesa spetta alla predetta Agenzia armonizzare – nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale – le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastali;
- che l'Anci ha preannunciato la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza più volte citata;
- che l'ANCI si farà carico dei costi di giudizio per i Comuni singoli o Associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che per i Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 15.000 abitanti è prevista una quota partecipativa complessiva pari a €2.500,00;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- che appare, pertanto, opportuno contestare la legittimità della sentenza del TAR del Lazio, n. 4259 del 2008, al fine di ricercare l'immediata tutela di tutte le ragioni che non si sono potute far valere in primo grado;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di contestare l'ammissibilità e/o legittimità della sentenza n. 4259/08 del TAR Lazio, sede di Roma, sez. II;
2. A tal fine, di proporre, anche congiuntamente ad altri Comuni, atto di intervento *ad adiuvandum* nel caso di autonoma proposizione di ricorso in appello da parte di Anci, ovvero, in caso contrario, di proporre autonomo ricorso in appello, anche unitamente ad altri Comuni, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l'annullamento della sentenza n. 4259 del 2008 resa dal TAR Lazio, sede di Roma, sez. II;
3. Ai fini di quanto sopra, di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati individuati dall'Ance e, cioè, agli avv.ti Harald Bonura, Prof. Andrea Maltoni e Prof. Mario Calderera, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 173;
4. Di prendere atto che Anci ha stipulato apposito accordo per regolare gli aspetti di natura economica con i succitati avvocati, tanto per l'ipotesi di presentazione di atto di intervento *ad adiuvandum* da parte dei Comuni, quanto per l'ipotesi di proposizione di autonomo ricorso in appello, nei termini richiamati in premessa;
5. Di prendere atto che il Comune di Osnago dovrà soltanto rimborsare una quota delle spese sostenute;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

—

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
